

 <p>ARCEA AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</p>	<p>SETTORE 4 Servizio Tecnico Funzione Esecuzione Pagamenti</p>	<p>CODICE DOCUMENTO</p>
--	---	-----------------------------

**ISTRUZIONI OPERATIVE N° 08
del 04-04-2022**

Procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 06 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI	4
3. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	5
4. EVOLUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ..	10
5. DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI VALORE DEI FONDI EUROPEI RELATIVI AI TERRENI AGRICOLI.....	15
6. CONCESSIONI DI TERRENI DEMANIALI	15
7. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 e 2021/2022	16
8. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA E ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI STESSI	17
9. SCHEMA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA.....	20
10. ALLEGATI	22

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 12 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
- Il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (PNRR)”.
- Il Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- La Legge 29 dicembre 2021 n. 233 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- La Circolare ARCEA n. 02 del 27 marzo 2018 che disciplina la procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- La Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 recante “Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19”;
- La Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 in materia di “Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19”;
- La Circolare AGEA prot. n. 3166 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.2021”

2. DEFINIZIONI

- **Codice Antimafia** – il Decreto Legislativo n. 159/2011;
- **Documentazione Antimafia** - costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
- **Comunicazione Antimafia** - attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67.
- **Informazione Antimafia** - attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società ed imprese interessate.
- **Banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari:** insieme dei dati riportati nelle autocertificazioni che ciascun Organismo Pagatore raccoglie in relazione ad un fascicolo aziendale, sincronizzati sul sistema centrale di AGEA
- **Banca dati degli esiti negativi:** insieme degli esiti negativi che ciascun Organismo Pagatore riceve a seguito della consultazione della BDNA, sincronizzati sul sistema centrale di AGEA
- **Banca dati degli esiti positivi:** insieme degli esiti positivi che AGEA riceve con PEC a seguito della consultazione della BDNA

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'accesso ai finanziamenti europei in agricoltura, il Legislatore, attraverso l'inserimento del comma 3-bis nell'art. 83 e del comma 1-bis nell'art. 91 nel Libro II del d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 (di seguito Codice antimafia), ha introdotto un sistema di verifiche antimafia più rigoroso rispetto al passato, prevedendo specifici obblighi in materia di concessione di terreni agricoli demaniali che ricevono finanziamenti nell'ambito dei sistemi previsti dalla politica agricola comune nonché sui terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

Nei casi previsti dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia), la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della documentazione antimafia.

Art. 83 - (Ambito di applicazione della documentazione antimafia)

*Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, **devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.***

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità' tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività' agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività' artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.

Art. 67 - (Effetti delle misure di prevenzione)

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

Art. 88 – (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia)

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Quando dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla ((banca dati nazionale unica)).

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della ((banca dati nazionale unica)) è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.

4-bis. **Decorso il termine di cui al comma 4**, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, **procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione** di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 **sono corrisposti sotto condizione risolutiva** e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

4-quater. **Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g)** può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal Prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.)

Art. 89 – (Autocertificazione)

1. **Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia** ((e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis)), i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 91 - (Informazione antimafia)

1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per **la concessione di contributi, finanziamenti** e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

Art. 92 – (Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia)

1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

2-bis.

2-ter.

2-quater.

3. **Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia.**

I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 **sono corrisposti sotto condizione risolutiva** e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. **La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.**

5. **Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.**

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti **avviati su istanza di parte**, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...".

Pertanto, gli Organismi pagatori possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA.

A tal proposito, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, "si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva".

Infine, l'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha così modificato il codice antimafia:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"».

Pertanto, in applicazione del citato articolo 83, comma 3-bis, **la documentazione antimafia** di cui all'art 84 è sempre prevista nelle ipotesi di concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi.

Inoltre, in applicazione del citato articolo 91, comma 1-bis, **l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali** che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, **nonché su tutti i terreni agricoli**, a qualunque titolo acquisiti, **che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.**

A tale riguardo, si rammenta che l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto **anche per l'anno 2020** che *“Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano **fino al 31 dicembre 2020**”*.

3. L'art. 78, comma 1-sexies, stabilisce che *“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”*.

Pertanto, gli Organismi pagatori, in vigenza della situazione emergenziale, possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA. A tal proposito, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, *“si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva”*.

4. L'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *“In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”*.

5. L'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque **non oltre il 31 dicembre 2020**”*.

Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte**, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...”*.

La predetta disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del***

Art. 99-bis - (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).

*1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, **la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3.** Nel caso in cui **la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione**, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 **sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.***

2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".

4. EVOLUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

L'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che *“la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei”*.

Detta disposizione è entrata in vigore a far data dal 19 novembre 2017. Pertanto, in tali casi la Pubblica amministrazione è tenuta alla verifica della documentazione antimafia.

Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha apportato ulteriori modifiche al D.lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introducendo il limite di 5.000 euro per i pagamenti relativi ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, al di sotto del quale non è richiesta l'acquisizione dell'anzidetta documentazione.

Con riferimento all'ambito applicativo di detta disposizione, si precisa che la stessa si applica ad ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC corrisposto in favore degli agricoltori che detengono terreni.

Successivamente, l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli.

In particolare, è stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed è stata prevista l'applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha introdotto alcune modifiche al D.lgs. n. 159/2011 che semplificano le procedure di acquisizione della documentazione antimafia e incidono, di conseguenza, sull'erogazione degli aiuti.

1. In primo luogo, all'art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 159/2011 è stata aggiunta la parola “erogazioni”, risultando il periodo così riformulato: “e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”. L'inserimento della parola “erogazioni” comporta che per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è ora innalzata a € 150.000.

2. L'art. 78, comma 2-undecies, ha aggiunto la parola “statali” all'art.83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011 riformulando così il periodo: *“La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro”*.

A tale riguardo, si rammenta che l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto **anche per l'anno 2020** che *“Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano **fino al 31 dicembre 2020**”*.

3. L'art. 78, comma 1-sexies, stabilisce che *“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”*.

Pertanto, gli Organismi pagatori, in vigenza della situazione emergenziale, possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA. A tal proposito, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, *“si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva”*.

4. L'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *“In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”*.

5. L'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque **non oltre il 31 dicembre 2020”***.

Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...”***.

La predetta disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...”***.

Pertanto, gli Organismi pagatori possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA.

A tal proposito, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, *“si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva”*.

Infine, l'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha così modificato il codice antimafia:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"».

Pertanto, in applicazione del citato articolo 83, comma 3-bis, **la documentazione antimafia** di cui all'art 84 **è sempre prevista nelle ipotesi di concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno** previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché **su tutti i terreni agricoli**, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di **fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro** .

Inoltre, in applicazione del citato articolo 91, comma 1-bis, **l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali** che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, **nonché su tutti i terreni agricoli**, a qualunque titolo acquisiti, **che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro**.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ADEMPIMENTI FINO AL 31.12.2021 (TAB.1)

Fattispecie per le quali richiedere la documentazione antimafia		Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Domande di pagamento di aiuti comunitari:	Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
		Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
	Dal 19 novembre 2017	Fino a 25.000 euro	No	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2021
Fattispecie per le quali richiedere la documentazione antimafia		Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
data di presentazione		Oltre 25.000 euro	No	Si	19 novembre 2017	31 dicembre 2021
Presenza di Terreni agricoli	Dal 19 novembre 2017	Fino a 5.000 euro	No	No	1° gennaio 2019	----
		Oltre 5.000 euro	No	Si	1° gennaio 2019	----
Domande di pagamento di aiuti nazionali:	Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
	Assenza di Terreni agricoli	Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
Domande di pagamento di aiuti nazionali:	Dal 19 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	Si	No	19 novembre 2017	---
		Oltre 150.000 euro	No	Si	---	---

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ADEMPIMENTI DAL 01.01.2022 (TAB.2)

Fattispecie per le quali richiedere la documentazione antimafia		Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Domande di pagamento di aiuti comunitari: (senza concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e terreni agricoli)		Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
		Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
Fattispecie per le quali richiedere la documentazione antimafia		Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Domande di pagamento di aiuti comunitari: (con concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali)		Fino a 25.000 euro	No	Si	01 gennaio 2022	----
		Oltre 25.000 Euro	No	Si	01 gennaio 2022	----
Domande di pagamento di aiuti comunitari: (con terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti)		Fino a 25.000 euro	No	No	01 gennaio 2022	----
		Oltre 25.000 euro	No	Si	01 gennaio 2022	----
Domande di pagamento di aiuti nazionali: (con terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti)		Fino a 5.000 euro	No	No	01 gennaio 2022	----
		Oltre 5.000 e fino a 150.000 Euro	Si	No	01 gennaio 2022	----
		Oltre 150.000 euro	No	Si	01 gennaio 2022	

5. DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI VALORE DEI FONDI EUROPEI RELATIVI AI TERRENI AGRICOLI

Al fine di determinare la soglia di valore degli importi percepiti dal singolo beneficiario e verificare la ricorrenza dell'obbligo di richiedere la documentazione antimafia devono essere prese in considerazione le domande di pagamento presentate nell'annualità di riferimento e, comunque, dopo il 19 novembre 2017, avuto riguardo al valore complessivo delle stesse, sia relativamente al Regime Unico di Pagamento, sia allo Sviluppo Rurale.

Il computo di tale valore dovrà basarsi sugli elementi a disposizione del Centro di Assistenza Agricola che effettua la compilazione della domanda (ad esempio, valore dei titoli all'aiuto, importi erogati nell'annualità precedente, stima degli importi richiesti in pagamento per l'annualità in corso, ricorrenza di impegni pluriennali, concorrenza di molteplici regimi di sostegno, ecc.), ferma restando la potestà dell'Organismo pagatore di verificare il raggiungimento delle soglie previste dalla legge da parte dei singoli beneficiari.

Nel caso dello Sviluppo Rurale, per le domande relative a impegni pluriennali, in caso di misure connesse alle superfici e agli animali, occorre avere riguardo esclusivamente al valore della domanda di pagamento relativa alla singola annualità, mentre per le misure ad investimento, e, comunque, per quelle non direttamente connesse a superfici o animali, si deve considerare l'intero importo concesso dedotto dalla domanda di aiuto/sostegno, rappresentando quest'ultima il momento giuridicamente rilevante per l'espletamento degli adempimenti in materia antimafia.

Pertanto, con riferimento alle misure ad investimento, e comunque non connesse a superfici e animali, del PSR Calabria 2014/2020, l'adempimento dell'acquisizione delle informazioni antimafia attraverso la Banca dati nazionale, trattandosi di un adempimento *ex lege* che va ad integrare il protocollo d'intesa sottoscritto con l'ARCEA, è demandato all'organismo delegato Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari, che vi provvede entro e non oltre i 30 giorni antecedenti l'invio dei relativi elenchi di liquidazione all'Organismo pagatore.

6. CONCESSIONI DI TERRENI DEMANIALI

La legge n. 161/2017 ha modificato il Codice antimafia introducendo l'obbligo, generalizzato e di immediata applicazione, di acquisire l'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali [rilasciate o rinnovate dal 19 novembre 2017] che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (sia Regime Unico di Pagamento, sia Sviluppo Rurale), a prescindere dal loro valore complessivo, non essendo valide le soglie di esenzione sopra indicate.

Ne discende che, all'atto dell'inserimento nel fascicolo aziendale di un terreno demaniale destinato all'attività agricola e/o zootecnica e conseguente richiesta di contributi PAC sullo stesso, il soggetto nei cui confronti è stata rilasciata o rinnovata una concessione (cessionario) dovrà presentare al Centro di Assistenza Agricola, al quale ha conferito mandato, la documentazione, da custodire all'interno del fascicolo stesso, comprovante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo dell'acquisizione preventiva delle informazioni antimafia da parte dell'Ente pubblico proprietario/concedente del bene, qualunque sia il valore dello stesso.

Per beni demaniali devono intendersi i beni pubblici di proprietà dello Stato soggetti al regime giuridico di cui all'art. 822 e ss. del Codice civile, che possono parimenti appartenere alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni ovvero ad altri soggetti gestori quali gli Enti parco,

le agenzie, gli enti strumentali e le aziende pubbliche, rimanendo esclusi dal novero di applicazione della norma gli altri beni pubblici non rientranti nel demanio che costituiscono il patrimonio, indisponibile o disponibile, degli enti.

Conseguentemente, al fine di scongiurare il rischio che possano essere iscritti nelle apposite sezioni del fascicolo aziendale terreni demaniali non conformi alla normativa di cui sopra, l'Organismo pagatore, procederà alla verifica del corretto adempimento degli obblighi in argomento, anche attraverso le attività di controllo di Il livello sui Centri di Assistenza Agricola delegati. Ne consegue che il Centro di Assistenza Agricola che verifichi la mancanza di documentazione comprovante l'acquisizione delle informazioni antimafia da parte dell'Ente pubblico concedente i beni demaniali di cui il beneficiario richiede l'iscrizione nel proprio fascicolo aziendale, non potrà procedere a tale adempimento, costituendo un motivo ostativo all'ottenimento dei fondi europei per l'agricoltura.

Tale adempimento è da considerarsi distinto rispetto a quelli ulteriormente previsti in fase di esecuzione delle attività di pagamento che trovano, invece, disciplina nell'ambito della generale previsione normativa riferita ai terreni agricoli, considerato che, in via successiva, al superamento delle soglie di esenzione, anche i contributi correlati a tali terreni saranno, comunque, sottoposti agli adempimenti in materia di richiesta della documentazione antimafia.

Si richiama l'attenzione dei Centri di Assistenza Agricola e degli Enti pubblici proprietari/concedenti al corretto e tempestivo rispetto delle disposizioni di legge menzionate.

7. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 e 2021/2022

L'informazione antimafia è richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

[Il **Ministero dell'Interno** con nota N 11001/119/20(8) del 25/02/2014 ha chiarito che *“nel caso di erogazione dei contributi FEASR la documentazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto”.*]

Qualora all'atto di **autorizzazione del pagamento** ARCEA, in qualità di Organismo pagatore, rilevi che il documento antimafia non è più valido e qualora nella *Banca dati degli esiti negativi* non sia presente un esito negativo in corso di validità (6 mesi per la comunicazione e 12 mesi per l'informazione, a partire dalla data di consultazione), l'Organismo pagatore procederà a consultare la BDNA per l'ottenimento della relativa comunicazione o informazione antimafia.

Per i beneficiari che non detengono terreni, la documentazione antimafia non è richiesta quando la somma complessiva dell'erogazione è inferiore o uguale a € 150.000,00, salvo quanto previsto nel prospetto riepilogativo adempimenti (TAB 2) per gli aiuti nazionali. Quindi per i beneficiari che invece detengono terreni, indipendentemente dal fatto che tali terreni siano connessi o meno alla tipologia di contributo erogato, si applicano le regole di cui alla TAB 2.

Pur se le disposizioni normative prevedono che **fino al 30 giugno 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte**, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione **non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati** ... omissis, non è tuttavia possibile procedere all'erogazione dei fondi europei in carenza dell'attivazione della richiesta di consultazione della BDNA, in quanto in tale circostanza

non potrà essere richiamata la facoltà prevista nel caso della “*non immediata consultazione della banca dati*”, perché la richiesta deve essere presente in quanto già avvenuta nella fase di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

In pendenza di richieste di informazione rimaste inevase, qualora sia necessario effettuare un nuovo pagamento a titolo di SAL/Saldo al medesimo soggetto per il quale l'informazione è stata richiesta e la stessa non sia scaduta, è possibile procedere ad un'ulteriore erogazione sotto condizione risolutiva, fondando giuridicamente l'atto di erogazione sul presupposto della medesima ed originaria richiesta di informazione antimafia.

8. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA E ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI STESSI

L'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni individua i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

Tutti i beneficiari di contributi europei per l'agricoltura che ricadono in una delle fattispecie previste nei paragrafi precedenti, sono tenuti a fornire le informazioni di cui all'allegato 2 ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai quali hanno conferito mandato per la costituzione del fascicolo aziendale e la presentazione delle domande.

In particolare, i soggetti titolari di ditta individuale e i legali rappresentanti delle imprese sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riportando l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del Codice antimafia. Le persone fisiche indicate nel prospetto riepilogativo sottostante e riportate nell'allegato 1 sono tenute, altresì, a presentare presso i CAA una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione di tutti i familiari conviventi di maggiore età.

Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno essere corredate da copia del documento d'identità in corso di validità e da copia del codice fiscale.

Si rammenta che i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 20.000-a-€ 60.000) di cui all'art. 86, comma 4 del Codice antimafia.

Le informazioni contenute nella documentazione sopra indicata dovranno essere acquisite dai Centri di Assistenza Agricola e caricate sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, con le modalità indicate nella Nota operativa già pubblicata nell'Area riservata del sito istituzionale dell'Organismo pagatore unitamente alla Circolare n°2 del 27.03.2018. Una volta caricata sul SIAN, la documentazione dovrà essere custodita in cartaceo nel fascicolo aziendale del beneficiario e resa disponibile per i controlli previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Verrà accettata esclusivamente la documentazione trasmessa secondo le modalità sopra indicate e non verrà accettato e ritenuto utile l'invio di documentazione effettuato direttamente da parte del beneficiario dei contributi.

La mancata presentazione della documentazione , necessaria per consentire all'Organismo Pagatore le prescritte verifiche antimafia, comporterà la sospensione totale dei pagamenti fino al completo assolvimento degli obblighi impartiti con le presenti Istruzioni Operative.

Per ogni altro aspetto applicativo, la materia rimane regolata dal Codice antimafia e dalle altre leggi di settore, alle quali viene fatto espresso e integrale rinvio.

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs 159/2011	
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. 6. 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o</p>

	delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
--	--

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

[Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria].

9. SCHEMA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

L'informazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3 nonché l'elenco dei soggetti e le informazioni in esse riportati, devono essere inserite in apposita sezione del fascicolo aziendale.

Sono definite modalità istruttorie automatizzate, articolate secondo il seguente schema procedurale:

1. inserimento nel sistema informativo dell'Organismo pagatore dei dati relativi ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia (beneficiario e conviventi e/o titolare dell'impresa, soci ecc.),

previa verifica dei dati anagrafici e del codice fiscale mediante le funzioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate. I dati relativi alle cariche sociali devono essere verificati con quelli resi disponibili da Unioncamere; qualora i dati oggetto di autodichiarazione siano più aggiornati rispetto alla banca dati Unioncamere, è necessario che l'Organismo pagatore conservi traccia delle differenze;

2. stampa "da sistema" delle previste dichiarazioni sostitutive;
3. acquisizione della sottoscrizione da parte del/degli interessato/i;
4. inserimento a sistema e protocollazione del PDF delle dichiarazioni previste, corredato dagli estremi del documento di identità del dichiarante.

In assenza della procedura automatizzata, l'operatore che esegue l'inserimento a sistema di tali informazioni è tenuto a verificare la completezza della documentazione e a sottoscrivere una checklist riepilogativa delle informazioni.

Per l'esecuzione della suddetta attività, gli Organismi pagatori possono avvalersi degli organismi delegati ai sensi dell'allegato 1, punto 1, lettera C, del Reg. (UE) n. 907/2014, secondo le vigenti discipline di delega.

Successivamente, l'Organismo pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN.

Tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati 1, 2 e 3 vengono interscambiate in ambito SIGC, dando evidenza delle differenze eventualmente rilevate tra le cariche sociali presenti nella banca dati della Camera di Commercio e quelle dichiarate dal richiedente ed elencando i procedimenti amministrativi per i quali si richiede la documentazione antimafia, nonché il relativo importo.

Le suddette informazioni costituiscono la banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari e sono utilizzate da AGEA per la predetta consultazione presso la BDNA, con le modalità tecniche definite con il Ministero degli Interni.

Ciascun Organismo pagatore provvede a richiedere la comunicazione o l'informazione antimafia alla BDNA, istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193, attraverso la consultazione della predetta banca dati che avverrà previo accreditamento al sistema informatico delle Prefetture; va attivato il processo di riconoscimento presso BDNA dei soggetti non attivi, individuando altresì i soggetti già attivi che dovranno richiedere le abilitazioni per l'inserimento massivo.

Si rammenta che le autodichiarazioni di cui agli allegati 1, 2, 3 hanno un periodo di validità pari a 6 mesi; decorso tale termine, per le nuove richieste sarà necessario ripresentare le autocertificazioni aggiornate. Qualora nella Banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari del SIAN non siano presenti dati validi, l'Organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale è tenuto a trasmettere al SIAN i dati derivanti da autocertificazioni in corso di validità dietro richiesta effettuata dall'Organismo pagatore competente per l'istruttoria dell'atto amministrativo per il quale effettuare la consultazione nella BDNA.

L'esito negativo comunicato in relazione ad uno specifico atto amministrativo può essere validamente utilizzato dalle Amministrazioni nell'arco dei 6 mesi (se comunicazione) o 12 mesi (se informazione) di validità dell'esito stesso.

Alla corresponsione dell'anticipo con il silenzio assenso può corrispondere l'erogazione di un saldo anch'esso sottoposto a condizione risolutiva senza la necessità di reiterare la richiesta in BDNA o, in

caso di urgenza (in assenza di precedente richiesta) sussiste la necessità di formulare in BDNA la richiesta (che si presenta una sola volta) per il procedimento in questione.

Ciò posto, decorsi 6 o 12 mesi dall'accettazione della richiesta, rispettivamente per la comunicazione e per l'informazione antimafia, prima di procedere all'erogazione di ulteriori pagamenti, è **opportuno che l'Amministrazione richiedente** invii alla BDNA una lettera di sollecito alla definizione dell'istruttoria.

10. ALLEGATI

Allegato 1-Modello per ditta individuale

Allegato 2-Modello per società

Allegato 3-Modello familiari conviventi


UFFICIO PROPONENTE

Settore 4

Esecuzione Pagamenti e Servizio Tecnico

Il Dirigente

dott. Ing. Domenico MARTIRE



Settore 2

Autorizzazioni Pagamenti, CAI

Dirigente

Dott. Ing. Giuseppe Arcidiacono



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Salvatore SIVIGLIA





AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO (Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a... nato/a in... il... residente a... Prov. (...) cap... in via... n°... indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità di titolare dell'impresa... che la stessa:

[] è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ... come segue:

- Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Oggetto sociale:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Sede legale:

[] non è iscritta nel Registro delle Imprese in quanto soggetto non obbligato ai sensi della normativa vigente.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni che all'interno della Società sopra descritta ricopre la carica di direttore tecnico:

Table with 10 columns: cognome e nome, codice fiscale, data nascita, luogo di nascita, sesso, Comune di residenza, Via/piazza, n. civico, Sigla Provincia, Cap

In alternativa, [] di non avere conferito la carica di direttore tecnico

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data

(firma per esteso e leggibile)



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a _

residente a _ il _
indirizzo PEC _ Prov. (_) cap _ in via _ n° _

**a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi**

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____, in qualità di società
collegata a _____, che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____
come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che all'interno
della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

carica	1=persona fisica 2=società collegata	cognome e nome o denominazione e società collegata	codice fiscale	Persone fisiche			residenza o sede sociale				
				data nascita	luogo di nascita	sex	Comune	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresi, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _
nato/a a _ Prov. (_) il _ residente a _ via/piazza
_ n. _
in qualità di _
della società _
indirizzo PEC _

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

cognome e nome	data nascita	luogo di nascita	codice fiscale	sexso	Comune di residenza	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

di non avere familiari maggiorenni conviventi

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _

firma per esteso e leggibile

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Per familiari conviventi si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, purché maggiorenni (G.U. n. 68 del 22.03.2016).

